

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1838 del 07/04/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 DITTA TECHNIMETAL SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA VIA FALCONE BORSELLINO, 19 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CARPENTERIA METALLICA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA VIA FALCONE BORSELLINO, 19
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1887 del 06/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette APRILE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

---

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – DITTA TECHNI-METAL SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA VIA FALCONE BORSELLINO, 19 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CARPENTERIA METALLICA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA VIA FALCONE BORSELLINO, 19

### IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

#### RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con n. 9039 del 30/11/2016 e ss.mm.ii. (pratica ARPAE n. 34797), dalla Ditta TECHNI-METAL SRL (C.F./P.IVA 03383520404), avente sede legale e produttiva in COMUNE DI POGGIO TORRIANA VIA FALCONE BORSELLINO, 19, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione di cui all'art. 8, commi 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *CARPENTERIA METALLICA*;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- *Modifica sostanziale*

RICHIAMATA la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 2356 del 15/07/2016;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Comune di POGGIO TORRIANA ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera in data 16/12/2016 Prot. 0013876/2016 acquisito in data 29/12/2016 PGRN/9864;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Comune di POGGIO TORRIANA in data 21/01/2017 Prot. 0001808/2017 acquisito in data 03/03/2017 PGRN/2006 relativamente all'impatto acustico L.447/95;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAAE di Rimini;

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla Ditta **TECHNI-METAL SRL** avente sede legale in Comune di **POGGIO TORRIANA - VIA FALCONE BORSELLINO, 19** (C.F./P.IVA 03383520404) per l'esercizio dell'attività di **CARPENTERIA METALLICA** nell'impianto sito in Comune di **POGGIO TORRIANA - VIA FALCONE BORSELLINO, 19** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;*
  - *comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;*
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
    - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
  - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di POGGIO TORRIANA, Arpaie Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaie Servizio Territoriale Sezione di Rimini,) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaie alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Il presente atto sostituisce i contenuti e le prescrizioni del precedente Provvedimento n. 2356 del 15/07/2016 rilasciato dalla Provincia di Rimini;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

## ALLEGATO A

### CONDIZIONI:

La ditta svolge attività di “carpenteria e lavorazioni meccaniche”;

La modifica consiste nell'introduzione di 4 nuove postazioni di saldatura, 2 delle quali faranno capo all'emissione E1 e le altre 2 all'emissione E3.

La situazione risulta pertanto la seguente:

All'emissione E1 sono collegate le nuove postazioni di saldatura oltre a quelle già esistenti;

All'emissione E2 è collegata l'operazione di decapaggio;

All'emissione E3 sono collegate le nuove postazioni di saldatura oltre alle esistente taglio al plasma;

Il taglio e la saldatura vengono effettuate sia su acciaio normale che su acciaio inox;

I quantitativi di materie prime utilizzate sono invariati rispetto alla precedente autorizzazione: filo di saldatura 1.500 Kg/anno, filo di saldatura per inox 200 Kg/anno, liquido per decapaggio 50 Kg/anno.

Nello stabilimento sono presenti impianti comportanti emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti dei quali n.3 impianti termici (bruciatori) alimentati a metano ciascuno con potenza termica pari a 31,9 kW; tali impianti sono ricompresi alla lett. dd) della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06 (*Attività in deroga di cui all'art. 272 comma1*);

### PRESCRIZIONI:

#### E1 – SALDATURA, SALDATURA INOX, SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: Trattasi di filtro a cartucce avente n° 30 cartucce filtranti per una superficie filtrante pari a 120 m<sup>2</sup>. Pulizia mediante lavaggio in controcorrente con aria compressa.

Portata: 6.500 Nm<sup>3</sup>/h.

Durata: 6 h/giorno

Frequenza: 220 gg/anno ca.

Temperatura: Ambiente

Altezza: 6,0 m.

Sezione: 0,1 m<sup>2</sup>

Valgono i limiti di cui al punto 4.13.20 e 4.13.22 del CRIAER:

<b><i>Inquinanti</i></b>	<b><i>Valori limite di emissione</i></b>
Polveri Totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro firmato dal responsabile dell'impianto, con pagine numerate e bollate da Arpa, a disposizione degli organi di controllo competenti.

#### E2 – DECAPAGGIO

Impianto di abbattimento: Non previsto

Portata: 1.500 Nm<sup>3</sup>/h.

Durata: 1 h/giorno

Frequenza: 50 gg/anno ca.

Temperatura: Ambiente

Altezza: 6,0 m.

Sezione: 0,03 m<sup>2</sup>

Inquinanti emessi e relativi limiti CRIAER rinvenibile al punto 4.13.27.:

<i><b>Inquinanti</b></i>	<i><b>Valori limite di emissione</b></i>
Acido Nitrico e i suoi Sali (espressi come HNO <sub>3</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido Fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

### **E3 – TAGLIO PLASMA E SALDATURA**

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto in poliestere costituito da n°36 cartucce per una superficie filtrante complessiva di 194,4m<sup>2</sup> con pulizia delle cartucce automatica.

Portata: 8.000 Nm<sup>3</sup>/h

Temperatura: ambiente

Durata: 8 h/giorno

Altezza: 6 m

Sezione: 0,146 m<sup>2</sup>

Per il taglio al plasma valgono i limiti CRIAER rinvenibili al punto 4.13.16 "Ossitaglio, Taglio con raggio di plasma, Taglio con raggio laser".

<b>Inquinanti</b>	<b>Valori limite di emissione</b>
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto ( espressi come NO <sub>2</sub> )	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio (CO)	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Per la saldatura valgono i limiti CRIAER di cui al punto 4.13.20:

<i><b>Inquinanti</b></i>	<i><b>Valori limite di emissione</b></i>
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (CO)	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale riferiti al taglio al plasma ed alla saldatura, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro Materiale Particellare potrà essere sostituito, dopo l'installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri, l'esito delle quali dovrà essere annotato sul registro suddetto.

#### **Altre prescrizioni**

**a)** Di fissare, quale termine per la messa a regime **30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio dei nuovi impianti;

**b)** L'impresa provvederà ad effettuare **3 controlli** delle emissioni dei nuovi impianti (E1, E3 riferito alla saldatura) a partire dalla data di messa a regime degli stessi in un periodo di **10 giorni**. I controlli devono essere effettuati utilizzando le metodiche indicate in autorizzazione: uno il primo

giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda;

*Entro 30 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto l'impresa è tenuta a trasmettere tramite Pec all'Arpae di Rimini i controlli alle emissioni del punto di emissione;*

**c)** I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

**d)** Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'Esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPAE entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento.

**e)** Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

**f)** Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

**g)** I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della

postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

**h)** I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

**i)** Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del Codice dell'ambiente.

**l)** L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

#### **Condizione di normalizzazione dei risultati**

I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$  = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.

#### **Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi**

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita ARPAE.


La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

<i>Parametro/Inquinante</i>	<i>Metodi indicati</i>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 – UNI EN 13284-1
Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati	UNI 10169
Determinazione della concentrazione delle polveri totali	UNI EN 13284-1 – UNI 10263
Determinazione Ossidi di Azoto ( NOX)	ISTISAN 98/2 (allegato 1 D.M. 25/08/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche,

	IR, FTIR
Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio	UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR.

# Planimetria generale stabilimento

Scala: 1:200



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**